

31/2011
N. 225
N. 68

Scrit.
Crimol.
Registrazione

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE I^A CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- dott. BRUNO ARCURI presidente
- dott.ssa ANTONELLA E. RIZZO consigliere
- dott. VINCENZO DI PEDE consigliere relatore

ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 1807/2006 ruolo generale affari civili contenziosi, intrapresa da:

E [redacted] srl con unico socio, in persona del Presidente ing. G. B. M. rappresentata e difesa dagli avv.ti R. R. e G. P. S. - APPELLANTE PRINCIPALE nonché APPELLATO INCIDENTALE

CONTRO

B. G. R., rappresentato e difeso dall' avv. L. C. (già avv. G. F.) - APPELLATO PRINCIPALE nonché APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Rossano-Sezione Stralcio n. 523 del 24.7.2006 - risarcimento danni - causa assoggettata al rito antecedente alla novella ex lege n. 353/1990 ("vecchio rito")

CONCLUSIONI: per l' APPELLANTE ESSO ITALIANA suri (vedi note depositate il 15.2.2007): "... ad integrale riforma dell' impugnata sentenza. 1) rigettare l' avversa domanda ...; 2) per l' effetto, tenuto conto di quanto corrisposto dalla E. in ossequio alla sentenza impugnata nelle more del giudizio di appello, condannare il sig. B. G. alla restituzione di tutte le somme percepite al detto titolo, sia titolo di sorte per l' importo di € 226,820,07 sia a titolo di spese legali per l' importo di € 21.462,81; rigettare l' avverso appello incidentale ..."; per l' APPELLATO B. G. R. (v. comparsa di risposta a firma avv. G. F.): "... 1) rigettare l' appello principale ...; in accoglimento dell' appello incidentale: 2) dichiarare che l' inquinamento della falda acquifera sottostante il terreno di proprietà B. G. o comunque l' inquinamento del pozzo ivi esistente è stato causato dalle infiltrazioni dei carburanti fuoriusciti dalle cisterne e dagli impianti della stazione di servizio della spa E.; conseguentemente, 3) condannare la E. al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal Boccuti ...; 4) liquidare i danni nella misura di € 68.176,00 come da c.t.u. o comunque nella misura maggiore o minore ... di giustizia, in via equitativa ...; 5) condannare la E. al pagamento delle spese ... con distrazione ..."

I FATTI

Con atto di citazione notificato il 10.7.1991, B. G. R. conveniva in giudizio la E. spa per essere risarcito dei danni riportati da un suo fondo sito in C. P. (in catasto al foglio particella), ove era in corso di ultimazione un albergo ristorante, con terreno circostante adibito ad orto e giardino. L' attore

it

✓

deduceva: che il proprio fondo confina con quello ove è sita una stazione di servizio [redacted] con serbatoi di carburante interrati; di essersi recentemente avveduto di un lento e continuo degrado delle colture del proprio fondo, del deterioramento dell' impianto idrico dell' albergo-ristorante e dell' inquinamento di un pozzo di acqua potabile sempre sito sul proprio fondo; di aver appurato che, "qualche anno addietro", vi era stata un fuoriuscita di circa 20.000 litri carburante dalle cisterne della stazione di servizio, a cagione dell' usura della stesse; di aver fatto eseguire nel luglio 1990 le analisi dell' acqua del pozzo e di averne constatato l' effettiva contaminazione da idrocarburi. Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento della responsabilità della società convenuta in ordine all' inquinamento della falda e alla contaminazione delle colture, la società medesima fosse condannata a risarcire i danni nella somma da quantificare in corso di causa.

La E [redacted] spa si costituiva in giudizio e, pur ammettendo che nel 1984 si era verificata una fuoriuscita di carburante da un cisterna di 10 metri cubi, negava tuttavia l' esistenza dei danni lamentati dall' attore.

All' esito dell' istruttoria – audizione dei testi e espletamento di ben tre cc.tt.uu. – con

sentenza n. 523/2006 il Tribunale di Rossano Sezione Stralcio decideva la causa come segue: "1) dichiara che l' inquinamento della falda acquifera sottostante il terreno di proprietà B [redacted] ..., o comunque, l' inquinamento del pozzo ivi esistente è stato causato dalle infiltrazioni, dei carburanti fuoriusciti dalle cisterne e dagli impianti della stazione di servizio della E [redacted] spa; 2) condanna la spa E [redacted] ... al risarcimento dei danni ...; 3) liquida detti danni nella misura di € 50.000,00, somma equitativamente determinata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giugno 1984, epoca dell' accertamento della foratura del serbatoio; 4) condanna la E [redacted] al pagamento in favore di B [redacted] G [redacted] R [redacted] e per esso degli avv.ti G [redacted] F [redacted] e E [redacted] D [redacted] distrattari, delle spese e competenze di giudizio ...". Il Tribunale riteneva dimostrata – anzi "pacifica" – che vi fosse stata la contaminazione della falda acquifera sottostante il terreno dell' attore a cagione della fuoriuscita di carburante dalla stazione E [redacted] e quantificava l' ammontare del risarcimento in via equitativa nel predetto importo di € 50.000,00.

La E [redacted] s.u.r.l. – nella quale si è medio tempore trasformata la E [redacted] spa - ha proposto appello alla sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) il giudice a quo ha deciso *ultra petita*, in quanto ha accertato la contaminazione del pozzo, senza che tale accertamento gli fosse stato richiesto; 2) il giudice medesimo ha affermato l' esistenza dell' inquinamento della falda e del pozzo, senza che le cc.tt.uu. espletate avessero riscontrato tale contaminazione. La società appellante, pertanto, ha chiesto che la sentenza impugnata fosse interamente riformata e, quindi, fosse rigettata la domanda risarcitoria del B [redacted]

B [redacted] G [redacted] R [redacted] ha resistito all' appello e, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza lamentando che il primo giudice avesse liquidato per difetto i danni, in quanto aveva quantificato i medesimi nella misura di € 50.000,00 e non in quella maggiore di € 68.176,00 risultante dalla c.t.u. del dott. C [redacted]

Con nota depositata il 15.2.2007, la E[redacted] ha chiesto altresì al restituzione delle somme (vedi epigrafe) versate alla controparte ed ai suoi procuratori antistatari, in esecuzione della sentenza di primo grado.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza collegiale del 16.11.2010.

LE RAGIONI DELLE DECISIONE

In rito, va preliminarmente disattesa l'eccezione della E[redacted] secondo cui il Tribunale *à quo* avrebbe accertato *ultra petita* la contaminazione del pozzo laddove l'attore aveva dedotto la sola contaminazione della falda. L'eccezione è priva di pregio, in quanto: 1) nella precisazione delle conclusioni l'attore aveva espressamente chiesto che si dichiarasse la contaminazione del pozzo (udienza 13.2.2006); 2) la contaminazione del pozzo è, verosimilmente, una conseguenza della contaminazione della falda.

Nel merito, l'appello principale deve essere accolto.

E' un dato pacifico che, nel giugno del 1984, si è verificata la fuoriuscita di 20.000 litri di carburante da un serbatoio usurato della stazione di servizio E[redacted] sita al Km. 314 della SS

106, in un fondo confinante con quello dell'attore B[redacted] (vedi comparsa di risposta della E[redacted] nel primo grado; vedi anche deposizioni dei testi attorei N[redacted] G[redacted], D[redacted] G[redacted], A[redacted] F[redacted] e A[redacted] C[redacted]

Sul punto della conseguente contaminazione del terreno del B[redacted] il primo giudice ha esposto che "è risultato pacifico che l'inquinamento della falda acquifera sottostante il terreno di proprietà di B[redacted] G[redacted] R[redacted] nonché i danni subiti... sono stati causati dalle infiltrazioni dei carburanti fuoriusciti dalle cisterne o comunque provenienti dagli impianti della stazione di servizio della spa E[redacted]"; in tal senso, infatti, si sono espressi i testimoni escussi nonché i consulenti tecnici d'ufficio" (pagina 5 della sentenza).

In verità, le risultanze istruttorie non sono affatto univoche in ordine al fatto che dalla detta dispersione di carburante sia derivata la contaminazione del fondo, con sottostante falda, del B[redacted]. Quel che vi è di certo è che sia i campioni di acqua, prelevati nel pozzo sito nel fondo, dal tecnico incaricato dall'attore prima dell'inizio della causa (v. nota E[redacted] documento 5 prodotto in 1° grado dal B[redacted] sia quelli prelevati successivamente dagli ausiliari dei vari cc. tt. uu. incaricati (vedi relazione della stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese del 24.10.1994, allegata alla relazione del c.t.u. dott. M[redacted] D[redacted] del 15.11.1994; vedi relazione del c.t.u. G[redacted] C[redacted] del 28.10.2005, ove si fa riferimento ad un'ulteriore analisi eseguita dal laboratorio "C[redacted]) hanno rilevato la presenza di benzina. Tuttavia, sui campioni prelevati nel 1994 è stata constatata la presenza, pressoché inalterata, di alcuni componenti chimici di cui ci si sarebbe aspettata la degradazione in ragione del notevole lasso di tempo passato dallo sversamento (10 anni). L'anomalia di tale dato è stata giustificata dal c.t.u. D[redacted] con la formulazione di due ipotesi alternative: che la consistenza argillosa del terreno (vedi pagina 11 della relazione 15.11.1994) abbia creato una sorta di serbatoio naturale che ha conservato integre le proprietà della benzina; che nel pozzo sia stata versata benzina nell'imminenza dell'effettuazione del prelievo dei campioni (vedi pagine 5 e 6 del supplemento di c.t.u. del [redacted] del 6.4.1996). Senonché, la prima ipotesi appare di dubbia plausibilità

pratica, in quanto l'apertura del pozzo verso la superficie e la stessa porosità del terreno che ha consentito l'infiltrazione della benzina nella cavità ove si raccoglie l'acqua avrebbero dovuto innescare la degradazione dei componenti chimici in questione.

Un accertamento più approfondito è stato tentato dai cc.tt.uu. dott. agronomo S. [redacted] F. [redacted] e L. [redacted] L. [redacted] successivamente nominati dal primo giudice. Questi hanno richiesto al B. [redacted] di attivare la pompa di aspirazione del pozzo e di far defluire l'acqua onde poter prelevare campioni più significativi ed ottenere esami più attendibili. Hanno anche richiesto all'attore la documentazione tecnica relativa alla trivellazione del pozzo al fine di meglio conoscere le caratteristiche del medesimo e la natura del terreno negli strati profondi. Senonché, il Boccuti non ha inteso collaborare in tal senso e i predetti cc.tt.uu. non hanno potuto fornire alcun responso ulteriore a quello già fornito a suo tempo dal primo c.t.u., dott. D. [redacted] (vedi relazione depositata il 18.6.1999).

Di nessuna utilità al riguardo è, infine, l'ultima c.t.u. eseguita in 1° grado, demandata al dott. comm. G. [redacted] O. [redacted]. Questa si è limitata a disporre un nuovo esame sulle caratteristiche dell'acqua del pozzo (esame che ha confermato la sua contaminazione da benzina) e a computare il presumibile danno derivante dalla mancata utilizzazione del pozzo (relazione depositata il 31.10.2005).

Dall'esame dell'intero materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio di 1° grado, quindi, non emergono elementi certi della contaminazione del pozzo - o comunque della falda e, in generale, del fondo del B. [redacted] quale effetto dello sversamento della benzina dalla stazione B. [redacted]. E' vero che il B. [redacted] ha chiesto a questa Corte che fosse disposta a nuova c.t.u. (vedi pagina 12 comparsa di risposta). Tuttavia, alla luce dell'esigenza sempre più avvertita - di assicurare al processo una durata ragionevole (art. 111 comma 2 Costituzione; art. 6 Convenzione E.D.U.; legge n. 89/2001), deve escludersi che possa disporsi, in sede di gravame, una c.t.u. percipiente il cui espletamento sia stato di fatto impedito in primo grado dalla parte interessata.

Ne conseguono la fondatezza dell'appello principale e il rigetto della domanda risarcitoria del B. [redacted] con conseguente assorbimento dell'appello incidentale.

All'integrale riforma della sentenza impugnata segue l'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme versate dalla E. [redacted] in ossequio alla sentenza di 1° grado (€ 226.820,07 per il risarcimento + € 21.462,81 per le spese legali). Tali somme vanno maggiorate degli interessi legali maturati dalla data della domanda di restituzione e cioè dal 15.2.2007, data di deposito della nota di controdeduzioni della difesa della E. [redacted], con la quale la domanda è stata avanzata per la prima volta.

La complessità istruttoria connotante il giudizio e l'incertezza in ordine all'effettiva coincidenza tra verità processuale e verità storica consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

la Corte d'Appello, 1ª Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da E. [redacted] srl nei confronti di B. [redacted] G. [redacted] R. [redacted], nonché


sull' appello incidentale proposto dal secondo nei confronti del primo, avverso la sentenza del Tribunale di Rossano Sezione Stralcio n. 523/2006, così provvede:

- accoglie l' appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria di B. G. F.
- dichiara assorbito l' appello incidentale;
- condanna B. G. F. alla restituzione in favore della E. della somma di € (226.820,07 per il risarcimento + € 21.462,81 per le spese legali) = € 248.282,88, oltre interessi legali dal 15.2.2007;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.1.2011

IL PRESIDENTE

(dott. B. Arcuti)



IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. V. Di Pede)



II CASO it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IN DATA

21.1.2011

Il Direttore di Cancelleria

Il Cancelliere - C2

dot.ssa Maria Gabriella Fingitore

